

COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto
Settore Polizia Municipale
Ufficio Igiene e Sanità

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI E GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, RINVENUTI FERITI E/O MALATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2023, il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Lizzano, sono presenti il Responsabile del Settore Polizia Municipale - giusto decreto sindacale n. -----domiciliato per la sua carica presso il Comune di Lizzano, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato e il dott..... nato ail C.F.residente in.....alla via.....nella sua qualità di.....con sede in.....alla via.....

Premesso che:

- la legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto "*Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- l'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, hanno l'obbligo di provvedere al risanamento e/o costruzione dei canili e gattili ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020 avente per oggetto "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*", ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo - animale - ambiente.

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;
- Il Comune di Lizzano non dispone di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;

Visti:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- Legge 14/08/1991 n. 281 (c.d. legge sul randagismo);
- la Legge Regionale n. 2 del 07.02.2020 avente per oggetto "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e*

prevenzione del randagismo)";

- la L.R. 9 agosto 2006 n. 26 (interventi in materia sanitaria);
- la L.R. 12 dicembre 2006 n. 34 ;
- Linee Guida n. 4, approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016;
- T.U.E.L. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Finalità

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 - Oggetto

Il servizio ha per oggetto il trasporto, ricovero, e la cura di cani randagi e di gatti liberi, non di proprietà, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio del Comune di Lizzano, da sottoporre ad osservazione e a terapie veterinarie, comprensivo dell'assistenza veterinaria e del pronto soccorso veterinario in struttura.

I cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dell'Asl - TA sul territorio comunale di competenza verranno trasferiti a cura e spese dello stesso Servizio Veterinario nella struttura veterinaria dell'aggiudicatario, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di reperibilità 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento e la struttura veterinaria dovrà essere dotata di un pronto soccorso attivo h24.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili.

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure.

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche;
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);
5. terapia intensiva;
6. degenza con osservazione medica H24 dei feriti - malati;
7. box ricovero in reparto degenza infettivi;
8. sala chirurgica attrezzata per intervenire in situazioni di urgenza;
9. smaltimento della carcassa dell'animale in caso di decesso,

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario;
- b) a contattare il comune per le dimissioni.

Gli animali dimessi - con foglio di dimissioni, cartella clinica ed eventuale prescrizione della terapia farmacologica da effettuare - dovranno essere ricoverati d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASL presso il canile sanitario in caso di sterilizzazione o, se idonei, dovranno essere reimmessi sul territorio. Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che

dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

La dimissione con contestuale ricovero presso il canile sanitario comunale in caso di sterilizzazione o re immissione sul territorio, dovrà essere comunicata al Comune di Lizzano ed al Servizio Veterinario della Asl.

Art. 3 - Durata ed importo del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Il Comune di Lizzano corrisponderà all'aggiudicatario l'importo onnicomprensivo, a corpo e forfettario annuo, pari ad € ----- compreso I.V.A. e spese.

Il pagamento avverrà in unica rata annuale, posticipata, a seguito di presentazione di relativa fattura, corredata dagli atti amministrativi con cui è stato disposto il ricovero degli animali. Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 - Gestione e organizzazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio nonché le spese per il trasporto dei cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario rifugio in caso di sterilizzazione o , se idonei, per la reimmissione sul territorio.

Art. 5 - Vigilanza e controlli sul servizio

Resta nella piena facoltà dell'Ente comunale richiedere all'Asl, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

Allo stesso Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario. Qualora l'Ente accerti in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti. L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art 6 - Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Lizzano è pertanto escluso da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 7 - Divieto di subappalto

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tanto meno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 8 - Risoluzione del contratto e cause di decadenza

Il Comune di Lizzano potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

- non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
- non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale

contestatagli e non giustificata;
-subappalti il servizio, in tutto o in parte, come disposto dal precedente art. 7;
-venga dimostrato, in sede di controllo, in possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato;

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Lizzano-----

Per l'aggiudicatario-----